



CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA I

Affari Generali - Personale - Contenzioso - Politiche Sociali

Ufficio Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 619 del 14-10-2021

Oggetto:

Risoluzione rapporto di lavoro e collocamento a riposo per inabilità al lavoro - Legge 335/95 - del dipendente, matricola n. 2110 - Categoria giuridica "B1", Posizione economica "B6"- dal 01/11/2021 (ultimo giorno di servizio 31/10/2021).

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di ottobre, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I (ad interim), ha adottato il presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I (ad interim) la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che

- ✓ il dipendente, matricola n. 2110, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS (CF: OMISSIS), con nota del 28/07/2021, assunta al protocollo di questo Ente al n. 12926, chiedeva l'attivazione della procedura per l'accertamento dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge 335/95;
- ✓ questa Amministrazione, con nota n. 13510 del 06/08/2021, di conseguenza, richiedeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo - Commissione Medica di Verifica, l'accertamento sanitario volto al riconoscimento di inabilità al lavoro del suddetto dipendente;
- ✓ in data 30/09/2021, questo Ente acquisiva, al prot. n. 16375, l'estratto del verbale n. 24225 di visita medico-collegiale effettuata al dipendente in data 23/09/2021, da parte della Commissione Medica di Verifica di Palermo, che esprimeva il giudizio medico-legale di inidoneità permanente e assoluta al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55 octies del D.lgs 165/2001) e a proficuo lavoro;
- ✓ con nota prot. n. 16485 del 01/10/2021 veniva disposta la notifica all'interessato di una copia conforme all'originale del verbale integrale del predetto accertamento sanitario, accettato dallo Stesso in data 04/10/2021;

ATTESO che,

- ✓ a norma dell'art. 55/octies del D. Lgs n. 165/2001 - Permanente inidoneità psicofisica - "Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro (...)";

- ✓ a norma dell'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995: *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (...) cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. (...). Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”*;
- ✓ a norma dell' articolo 80, comma 3 della legge n. 388/2000, a decorrere dall'anno 2002, è riconosciuto in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa (con un'invalità superiore al 74%), a loro richiesta, un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (fino al limite massimo di cinque anni) per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative;

VISTA la circolare INPDAP del 24/10/1997 n. 57 -*Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2 comma 12 della Legge 08/08/95 n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria*- la quale stabilisce che, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'Amministrazione di appartenenza, una volta verificata la sussistenza dei requisiti minimi contributivi di anni 5, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, deve provvedere con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione, necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilità, alla sede provinciale INPS (Gestione ex Inpdap) che liquiderà la pensione con procedura di urgenza e priorità assoluta;

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 36 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21/05/2018 secondo cui: *“L'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (...). Nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso”*;
- ✓ l'art. 12 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 09/05/2006 che:
 - al comma 1, fissa in mesi 4 (quattro) i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;
 - al comma 9, dispone che *“L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui art. 33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14.9.2000”*;

✓ l'art. 28 del CCNL 18/05/2018, secondo cui:

- 7. "Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero";
- 11. "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative";
- 18. "Il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10";

✓ la dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 15/05/2018, la quale recita che "in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 11 (Ferie e recupero festività soppresse), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell' 8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità";

ACCERTATO, pertanto, che,

- ✓ un dipendente pubblico può essere collocato a riposo, a seguito di accertamento dello stato di salute disposto su richiesta del dipendente stesso o del datore di lavoro, allorquando venga riscontrata l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ✓ al dipendente che cessa dal servizio nei termini di cui al punto precedente, per ragioni non ascrivibili a causa di servizio, il datore di lavoro deve corrispondere:
 - il compenso sostitutivo delle ferie non fruito;
 - l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 4 (quattro) mensilità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;e che, pertanto, è necessario quantificare e rendere disponibili dette somme, rinviandone la liquidazione a successivo provvedimento del responsabile del servizio;

ESAMINATO il fascicolo personale del dipendente, matricola n. 2110 e verificato che lo Stesso risulta in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente in materia pensionistica per il conseguimento del diritto alla pensione di inabilità, contando, alla data del 31/10/2021, ultimo giorno di servizio, la seguente anzianità contributiva:

Servizio di ruolo presso questo Comune (01/06/1989-31/10/2021) (Delibera della Giunta Municipale n. 537/1989, di presa d'atto assunzione)	Anni 32	Mesi 03	gg 00
Benefici di cui alla legge n. 388/2000, art. 80, comma 3	Anni 00	Mesi 05	gg 20
TOTALE	Anni 32	Mesi 08	gg 20

VISTI

- i vigenti CCNL comparto Funzioni Locali;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge n. 335/1995;
- la Legge n. 388/2000,
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE

Di risolvere il rapporto di lavoro e **collocare** a riposo, per il conferimento della pensione di inabilità, ai sensi della Legge 335/95, il dipendente, matricola n. 2110, nato a OMISSIS il OMISSIS (CF: OMISSIS), con decorrenza dal 01/11/2021, **dando atto** che lo Stesso, alla data del 31/10/2021 (ultimo giorno lavorativo), ha maturato un'anzianità contributiva pari a: anni 32, mesi 08 e giorni 20, utile ai fini dell'accesso a pensione di inabilità.



Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Marinella La Pila

Marinella La Pila

IL RESPONSABILE DELL'AREA I (ad interim)

Vista la superiore proposta e ritenuto dover procedere in merito,

DETERMINA

Di RICHIAMARE e CONFERMARE le motivazioni esplicitate in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di DISPORRE il collocamento a riposo, per il conferimento della pensione di inabilità al lavoro (Legge 335/95), del dipendente, matricola n. 2110, nato a OMISSIS il OMISSIS (CF: OMISSIS), con decorrenza dal 01/11/2021;

Di DARE ATTO che lo Stesso alla data del 31/10/2021 (ultimo giorno lavorativo), avrà maturato un'anzianità contributiva pari a: anni 32, mesi 08 e giorni 20, requisiti utili per l'accesso al trattamento di pensione di inabilità - Legge 08/08/1995 n. 335;

Di DARE ATTO, altresì, che le competenze pensionabili alla data del collocamento a riposo, in virtù del C.C.N.L. del 21/05/2018 sono così distinte:

Dipendente: Matricola n. 2110	Importi Annui	Importi Mensili
Stipendio Tabellare (Cat. B/1 - Posiz. Economica B/6)	€ 20.019,12	€ 1.668,26
Indennità specifica	€ 64,56	€ 5,38
Indennità di comparto	€ 44,76	€ 3,73
Indennità di comparto Q.F.	€ 426,96	€ 35,58
Indennità di vacanza contrattuale	€ 140,16	€ 11,68
Tredicesima	€ 1.679,94	€ 140,00
Elem. Perequativo	€ 276,00	€ 23,00
TOTALE	€ 22.651,50	€ 1.887,63

oltre salario accessorio

Di DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente per la quantificazione, liquidazione e pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, di cui all'art. 12 commi 1 e 9 del CCNL del 9/05/2006 e del compenso sostitutivo per ferie non fruito, ai sensi dell'art. 28 del CCNL 21/05/2018;

Di DARE ATTO, infine:

- ✓ che non ci sono procedimenti disciplinari in corso e che non esiste alcuno dei motivi impeditivi per il collocamento a riposo della dipendente in parola;
- ✓ che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'*Albo online* dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ✓ che l'Ufficio Personale provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari alla corresponsione, da parte dell'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) di Siracusa, del trattamento di pensione nonché della indennità di fine servizio;

Di ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di COMUNICARE il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti ritenuti di competenza, nonché al dipendente interessato.

Il Responsabile dell'Area I (ad interim)
Geom. Francesco Ingalisi



Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli artt. 153, comma 5, 147/bis, comma 1 e 183, comma 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Carlentini, li 14-10-2021

Il Responsabile del Servizio

Sorbelli M. Luca

Publicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Generale